

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 136/CGF– RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2013**

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO CALC. MANDORINO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TERMOLI CALCIO 1920/RENATO CURI ANGOLANA DEL 17.11.2013**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013)

Con atto, spedito in data 20.11.2013, il sig. Mandorino Stefano preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 20.11.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Termoli Calcio/Renato Curi Angolana, disputatasi in data 17.11.2013, era stata irrogata, a carico della predetta Società, la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara

A seguito della trasmissione, a mezzo posta elettronica in data 21.11.2013, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il sig. Mandorino Stefano faceva pervenire, in data 28.11.2013, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, il ricorrente contesta esclusivamente l'entità della sanzione, chiedendo una congrua riduzione della stessa.

In merito, questa Corte reputa che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia del tutto congrua rispetto alla particolare gravità delle condotte, peraltro reiterate, poste in essere dal ricorrente; quest'ultimo ha, infatti, usato, a più riprese, violenza (pugni al viso) nei confronti di un calciatore avversario che si trovava inerme a terra dopo essere stato colpito da una gomitata dello stesso ricorrente; al momento dell'espulsione, lo stesso ha rivolto espressioni oltraggiose nei confronti del Direttore di Gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mandorino Stefano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALMA GIULIANO VINCENZO SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/HINTERREGGIO CALCIO DEL 24.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013, ha inflitto nei confronti del calciatore Alma Giuliano Vincenzo, calciatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 7 giornate di gara effettive, per avere *“subito dopo essere stato espulso ... rivolto espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose all’indirizzo dell’Arbitro, si avvicinava al medesimo e lo spingeva con una mano pur senza farlo arretrare. Nell’allontanarsi, dopo l’intervento di alcuni compagni di squadra, dal terreno di gioco, reiterava espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara”*.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società A.S.D. Ragusa deducendo la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla effettiva gravità dell’episodio; la reclamante, in particolare, evidenzia come le espressioni irrispettose pronunciate dal proprio calciatore nei confronti dell’arbitro si sarebbero limitate ad *“una innocua protesta labiale”*, mentre il gesto compiuto dal medesimo Alma (avere spinto l’arbitro con una mano senza farlo arretrare) non potrebbe essere qualificato come *“spinta”* dal momento che, come riconosciuto dal medesimo direttore di gara, tale gesto non provocò alcuna conseguenza, neanche quella del semplice arretramento.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo può essere accolto nei limiti che seguono.

La Corte, esaminati gli atti ufficiali di gara, ed in particolare nel rapporto arbitrale (il quale, come è noto, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.), rileva come, ferma restando la particolare gravità della condotta nel suo complesso osservata dal calciatore nel caso specifico, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo possa essere ridotta seppure in misura minima. In effetti, il gesto compiuto dal giocatore nei confronti del direttore di gara, al di là della definizione datane nel referto, può essere riguardato con minore severità rispetto alla valutazione espressa nella decisione impugnata. Risulta infatti dalla ricostruzione dell’episodio operata nel referto che il contatto fisico tra il Sig. Alma e l’arbitro, provocato dallo stesso calciatore, dal quale non sortì alcun effetto nei confronti del direttore di gara, non fu caratterizzato da particolare intensità (non avendo provocato neanche l’arretramento dell’arbitro).

Pertanto, la Corte, nel rispetto del principio di afflittività e proporzionalità, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sia eccessivamente gravosa e possa pertanto essere ridotta di una giornata (da 7 giornate a 6 giornate).

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Alma Giuliano Vincenzo a 6 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 11 febbraio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete